



UNIVERSITA' DEL SALENTO

Amministrazione Centrale
Dipartimento Amministrazione Studenti

Ufficio Diritto allo Studio/ GP

D.R. 2555

OGGETTO: - bando di concorso per l'assegnazione di n. 65 borse di studio per la incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria – a.a. 2008/2009

IL RETTORE

- VISTA** la legge 2/12/1991 n. 390, ed in particolare l'art. 17 che prevede la istituzione di un fondo per l'erogazione delle borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria;
- VISTA** il D.P.C.M. 30/04/1997 in tema di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", che fra l'altro, disciplina i criteri di valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali degli studenti;
- VISTO** Il D.M. del 20/09/2001 in cui vengono disciplinate le modalità per la concessione delle borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria;
- VISTO** il D.M. 03.11.99 n° 509 in tema di "Autonomia Didattica degli Atenei";
- VISTO** il regolamento attuativo in materia di Borse di Studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, approvato dagli organi di governo di questo Ateneo - Senato Accademico con delibera N° 158 e Consiglio di Amministrazione con delibera n° 292 rispettivamente in data 26.07.2007 e 27.07.2007 ed emanato con D.R. N°2744 del 12 dicembre 2007;
- TENUTO CONTO** anche della copertura finanziaria quantificata sulla base degli importi indicati nel Regolamento attuativo in materia di Borse di Studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, approvato dagli organi di governo di questo ateneo nelle sedute sopraindicate;
- ACCERTATA** la sussistenza della necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario;
- RITENUTO** opportuno procedere, all'emanazione del Bando di concorso per l'assegnazione di n° 65 borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria per l'a.a. 2008-2009, ;

DECRETA

L'Università del Salento istituisce, per l'a.a. 2008/2009, il concorso per l'assegnazione di n° 65 borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, ai sensi del Regolamento attuativo in materia indicato nelle premesse.

ART. 1
(BORSE D'INCENTIVAZIONE ALLE ISCRIZIONI)

1. Le borse di studio finalizzate alla incentivazione e razionalizzazione della frequenza

76

6

universitaria sono di durata annuale e sono rinnovabili per un periodo pari a sei semestri a partire dall'anno di prima iscrizione.

1.1 Il numero delle borse di studio da conferire è stabilito, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione in base ai programmi di incentivazione e razionalizzazione delle iscrizioni ai diversi corsi di laurea e nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel bilancio dell'Ateneo.

1.2 L'importo massimo della borsa di studio è stabilito in:

- € 1.584,57 per studenti "in sede"
- € 2.317,57 per studenti "pendolari"
- € 4.203,97 per studenti "fuori sede"

1.3 Definizione di studente "in sede" - "fuori sede" - "pendolare":

- a. sono considerati "in sede" gli studenti residenti nel Comune di Lecce e nei Comuni confinanti con relative frazioni: Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Vernole;
- b. sono considerati "fuori sede" gli studenti residenti in tutti gli altri Comuni, a condizione che risultino vincitori di posto alloggio presso le strutture dell'EDISU o comprovino con contratto di affitto, debitamente registrato, di essere domiciliati presso il Comune sede dell'Ateneo;
- c. sono considerati "pendolari" gli studenti residenti in tutti gli altri Comuni, privi del contratto di affitto o non vincitori del posto alloggio presso l'EDISU.

ART. 2

(REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO)

2.1 Possono partecipare al concorso gli studenti che si siano immatricolati per l'a.a. in corso a corsi di studio attivati presso l'Università del Salento e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. gli immatricolati, nell'anno di riferimento del bando, al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale in giurisprudenza attivati dall'Università del Salento;
- b. appartenenza ad un nucleo familiare con Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini universitari (ISEEU) e con Indicatore della Situazione Patrimoniale entro i limiti economici e patrimoniali previsti dalle seguenti tabelle:

TABELLA N.1
ISEE/ISEEU

| COMPONENTI FAMILIARE | NUCLEO | EURO |
|----------------------------------|--------|------------------|
| 1 | | MAX 15.375,00 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Per ogni componente in più +0,35 | | |

ed
C

a

TABELLA N.2
INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ISP)

| COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE | LIMITE RIFERITO AL PATRIMONIO FAMILIARE |
|------------------------------------|--|
| 1 | 28.700,00 |
| 2 | 45.059,00 |
| 3 | 58.548,00 |
| 4 | 70.602,00 |
| 5 | 81.795,00 |
| 6 | 91.840,00 |
| 7 | 101.885,00 |
| Per ogni componente in più | € 9.197,00 |

c. aver prodotto all'atto di presentazione della domanda, l'autocertificazione contenente i dati sulla condizione economica del nucleo familiare convenzionale;

2.1 Possono partecipare al concorso anche gli studenti apolidi e rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali: gli studenti cittadini dei paesi membri della Unione Europea, gli studenti stranieri di paesi con i quali esistono trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità: Norvegia, Liechtenstein, Bosnia purché in possesso dei requisiti richiesti per i cittadini italiani. Gli studenti non appartenenti all'Unione Europea accedono ai benefici, a parità di trattamento, con gli studenti italiani ai sensi dell'art. 46 comma 5 del D.P.R. 31/8/1999 n° 394 secondo le procedure e le modalità previste dal presente regolamento.

2.2 Sono esclusi gli studenti che siano in possesso di altro diploma di laurea.

ART. 3
(DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)

3. La domanda di partecipazione al concorso indirizzata al Magnifico Rettore, da presentarsi entro il 45° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dovrà essere compilata esclusivamente seguendo la procedura guidata, on line, reperibile sul Portale degli Studenti – <http://studenti.unile.it>

4.

3.2 Il predetto modello di domanda, che il candidato compilerà sotto la propria personale responsabilità ed agli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/00 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) richiederà informazioni in ordine a:

a).la residenza ed eventualmente la condizione di "fuori sede". In tal caso il candidato se è da considerarsi "fuori sede" perché assegnatario di posto alloggio presso le strutture dell'EDISU o perché affittuario di un locale nel Comune sede dell'Ateneo o in uno dei Comuni confinanti di cui alla lett. a) del precedente art. 1 comma 1.3;

b).indicazione del numero dei componenti del nucleo familiare compreso il richiedente;

c).di essere a conoscenza che la borsa in questione non potrà essere cumulata con le borse assegnate dalle regioni ai sensi dell'art. 8 della L. 2/12/91 n. 390 né con altre borse di studio a qualunque titolo erogate tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione e di ricerca dei borsisti.

Per tutte le altre informazioni concernenti la carriera del candidato e le condizioni socio-economiche del richiedente e del nucleo familiare di appartenenza per l'anno di riferimento

Handwritten initials

Handwritten signature

l'Amministrazione terrà conto di quanto già autocertificato all'atto della immatricolazione.

3.3 La domanda di partecipazione al concorso verrà compilata esclusivamente on-line per il tramite dell'acquisizione operata mediante Portale degli Studenti: - <http://studenti.unile.it> - e non sarà necessario presentare alcuna ulteriore documentazione cartacea.

3.4 Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda, predisposta dall'Amministrazione su apposito modulo informatico e sottoscritte in via elettronica, hanno valore di autocertificazione e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, sostituiscono la corrispondente documentazione in via definitiva.

L'Amministrazione, pertanto, non richiederà successivamente documentazione in merito, fatta eccezione per:

a) certificato attestante il tipo e il grado di invalidità;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il beneficiario dichiara di non usufruire delle borse di studio di cui all'art. 8 della Legge 390/91;

c) contratto di locazione o altro atto a titolo oneroso, debitamente registrato ovvero attestazione scritta da parte dell'Edisu concernente la fruizione del posto alloggio presso le proprie strutture per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Gli studenti dovranno produrre la documentazione definitiva, sotto pena di decadenza del beneficio, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

I candidati stranieri sono tenuti a presentare la documentazione originale rilasciata dalle competenti autorità del luogo di provenienza, con relativa traduzione e legalizzazione a cura delle Rappresentanti diplomatiche o consolari italiane competenti per territorio, relativamente a tutte le informazioni richieste nel presente regolamento ai fini della partecipazione al concorso. Tale legalizzazione sarà ritenuta quale conferma della veridicità di quanto dichiarato dal candidato.

Le domande che non risultassero in regola con quanto stabilito nel presente bando di concorso non verranno prese in considerazione e rimarranno invase senza obbligo alcuno, da parte dell'Amministrazione, di comunicare agli interessati l'esclusione del concorso.

Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione scritta degli eventi che si verifichino successivamente alla data di presentazione della domanda (conseguimento di altre borse di studio o aiuto economico, trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di residenza) e comunque entro i termini di scadenza del concorso sotto pena di decadenza dalla partecipazione alla procedura concorsuale. Tale obbligo di comunicazione a carico dello studente sussisterà anche ove tali eventi si verifichino successivamente all'assegnazione del beneficio; in tal caso, scaduto inutilmente il termine di 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di assegnazione, l'Amministrazione procederà, ove le circostanze lo richiedano, alla revoca del beneficio assegnato per l'annualità di riferimento ed al recupero delle somme eventualmente versate, nei modi e nelle forme previsti dalla legge. Inoltre si darà corso alle opportune azioni disciplinari oltre alla denuncia dell'eventuale fatto reato all'Autorità Giudiziaria competente.

La variazione dello status di cui all'art. 1.3. lett. b) e c), se non comunicata per iscritto e documentata entro il medesimo termine di gg. 15 dall'assegnazione della borsa di studio, non potrà dar luogo ad alcuna modificazione dello stato dello studente per il rimanente periodo di fruizione della borsa stessa. Nel caso invece che detta variazione sia stata comunicata per iscritto e debitamente documentata entro il medesimo termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà, salvo opportuni accertamenti e compatibilmente con le risorse disponibili, di consentire la modifica dello stesso status per la durata di fruizione della borsa di studio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di comunicazione dipendente da

inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

ART. 4 (AUTOCERTIFICAZIONE – CONTROLLI)

- 4.1 L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione in misura non inferiore al 20% dei beneficiari (art.4, comma 10 del D.P.C.M. 09.04.01).
- 4.2 Ai sensi dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9/4/2001, tali controlli saranno effettuati sia per coloro che per l'anno di riferimento abbiano presentato apposita autocertificazione della condizione economica sia per coloro che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito. Nell'espletamento di tali controlli, l'Università può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
- 4.3 Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato dichiarato il falso ovvero ricorrano gli estremi di altre fattispecie delittuose, la borsa di studio sarà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, salvo l'adozione delle sanzioni disciplinari a carico dello studente, previste dall'art. 23 della L. 2/12/91 n. 390.
- 4.4 A fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Università del Salento segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza

ART. 5 (CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE)

- 5.1 Le borse di studio di cui al presente Regolamento sono conferite a coloro che ne acquisiscono il diritto sulla base di un'unica graduatoria degli idonei senza alcuna differenziazione per Facoltà e corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell'indicatore della condizione economica (D.P.C.M. 9/4/01 art. 4 comma 1).
- 5.2 A parità di reddito la precedenza in graduatoria è determinata dal merito;
- 5.3 A parità di reddito e merito la precedenza in graduatoria è determinata dalla residenza, (si predilige lo studente con residenza più lontana dall'Università del Salento anche, ove necessario, in relazione ai mezzi di trasporto da utilizzare per raggiungere l'Ateneo).
- 5.4 In caso di ulteriore parità, la precedenza è determinata dalla appartenenza del candidato a nuclei familiari con pluralità di studenti universitari.
- 5.5 Il Rettore, con proprio decreto immediatamente esecutivi, approva le graduatorie che saranno affisse all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul portale degli studenti ed ivi rimarranno per 10 giorni. Entro tale termine è ammesso il ricorso al Rettore avverso le graduatorie che si pronuncerà entro 30 giorni successivi. In caso di presentazione del ricorso a mezzo raccomandata con ricevuta a.r., farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

ART. 6 (CONFERIMENTO DELLE BORSE)

- 6.1 Le borse di studio verranno conferite con decreto rettorale ai concorrenti che risultino vincitori in base al posto ottenuto in graduatoria e che risultino effettivamente immatricolati al corso di studio indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
- 6.2 Il provvedimento di cui al precedente comma è emanato a conclusione delle operazioni di acquisizione dei dati autocertificati dallo studente e dalla procedura amministrativa concorsuale con la pubblicazione delle graduatoria redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti (art. 4 comma 12 del D.P.C.M. 9/4/2001)



ART. 7
(INCOMPATIBILITA' CON LE ALTRE BORSE)

7.1 Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate né con quelle previste dall'art. 8 della legge n. 390/91, ad eccezione del servizio abitativo, che può essere fruito a titolo oneroso e dei contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilità internazionali, né con borse di studio attribuite agli studenti stranieri dal Governo italiano o da altri enti ed organismi riconosciuti dal Governo italiano. Inoltre, non possono essere cumulate con borse di studio a qualunque titolo erogate, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

ART. 8
(CONFERMA DELLE BORSE)

8.1 Per la conferma delle borse di studio, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 comma 4 del D.P.C.M. 9/04/01, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

8.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. 9/04/01 per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al comma precedente si può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico;
- b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento del beneficio per il terzo anno accademico;

La quota di "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata nell'anno successivo.

8.3 Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.P.C.M. 9/4/2001, i crediti di cui ai commi precedenti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti richiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente, purché facente parte della medesima Facoltà. In questo caso, i requisiti di merito degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo (art. 6 comma 12).

8.4 In ogni caso al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito di cui ai commi sopracitati, lo studente dovrà comprovare, con apposita attestazione scritta, di essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti i benefici secondo le modalità e le forme stabilite dai Regolamenti di Facoltà ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo.

8.5 La conferma della borsa negli anni successivi avverrà dietro presentazione di domanda entro il **5 Novembre** di ogni anno e previo accertamento dell'ufficio competente delle condizioni di merito definite al precedente art. 8.1 e dell'ammissione a ciascun anno di corso, senza ulteriore verifica delle condizioni economiche (art. 4 comma 5 D.P.C.M. 9/04/2001).

Anche in questo caso troveranno integrale applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 3.6 del presente Regolamento, ove sussistano modificazioni tali da determinare la perdita del beneficio.



La mancata conferma della borsa per il II anno, ovvero per l'anno successivo a quello di assegnazione del beneficio, determina la decadenza del diritto anche per gli anni successivi.

ART. 9
(BENEFICIO DELL'ESONERO PER I BORSISTI)

9.1 I beneficiari delle Borse di Studio sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse e i contributi per gli anni accademici durante i quali percepiscono le borse stesse.

ART. 10
(EROGAZIONE DELLE BORSE)

10.1 Per la prima annualità l'erogazione della borsa di studio avverrà in unica soluzione all'atto del conferimento della borsa di studio.

10.2 Per gli a.a. successivi, le borse saranno conferite rispettando le modalità e i tempi indicati all'art. 8.5 del presente Regolamento.

ART. 11
(REVOCA DELLE BORSE DI STUDIO)

11.1 Oltre che nei casi previsti dal punto 4, la Borsa di studio sono revocate, con provvedimento rettorale trasmesso all'interessato nei seguenti casi:

- a) agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennali o laurea magistrale in giurisprudenza attivati dall'Università del Salento i quali entro il 30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione, non abbiano conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio;
- b) quando il beneficiario non ottenga e non comprovi per iscritto l'ammissione e la frequenza del corso di studio per l'anno per cui richiede il beneficio (art. 4 comma 14 D.P.C.M. 9/4/2001);
- c) quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi;
- d) quando il beneficiario chieda ed ottenga il trasferimento ad altra sede universitaria;
- e) quando il beneficiario chieda ed ottenga passaggio ad altro corso di studio di altra Facoltà dell'Università del Salento.

11.2 La revoca della Borsa di Studio, se dovuta al mancato conseguimento, entro il 30 Novembre successivo alla concessione del beneficio, dei requisiti di merito previsti per la conferma, comporta l'obbligo per l'interessato di restituire all'Università le rate eventualmente già riscosse per l'a.a. di riferimento e la decadenza dal diritto di esonero dalle tasse e contributi per lo stesso anno con refusione delle tasse dovute ed eventualmente rimborsate.

La Segreteria Studenti, pertanto, potrà dare corso ad istanza di trasferimento ad altra Università, di passaggio di corso e di rinuncia degli studi solo in seguito all'avvenuto rimborso di quanto dovuto.

11.3 In caso di revoca della borsa (I anno o anni successivi), per uno dei motivi sopra indicati, entro il termine del 31 gennaio successivo, subentra un altro candidato, il primo degli idonei non vincitori della graduatoria, che sia in possesso dei requisiti richiesti e beneficerà del residuo della borsa, senza integrazione alcuna.

ART. 12
(STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP)

12.1 Possono partecipare ai concorsi di cui al presente Regolamento gli studenti, portatori di handicap con percentuale pari o superiore al 66%, che posseggano i seguenti requisiti:

possesso di un diploma di maturità quinquennale con qualunque votazione;

- b) appartenenza ad un nucleo familiare con un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU) e con un indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) di cui alle tabelle n° 1 e n° 2, valutati in misura pari al doppio rispetto alla soglia prevista per gli altri studenti (art. 14 commi 2 e 3 del D.P.C.M. 9/4/2001).

La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità non inferiore al 66% è di nove semestri per ogni corso di laurea.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento relativamente alle modalità ed alla tempistica per la conferma delle borse di studio per gli anni di corso successivi al primo, i requisiti di merito, previsti nella medesima disposizione, necessari ai fini del mantenimento dei benefici, sono ridotti del 40%.

Agli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% non si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 1 lett. a) del presente bando di concorso.

Analoghe disposizioni si applicheranno agli studenti residenti in zone colpite dal terremoto, subordinatamente alla presentazione di apposita dichiarazione proveniente dal Comune di residenza.

ART. 13 (RICORSI)

Avverso i risultati della graduatoria, gli studenti interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, possono presentare ricorso al Rettore che si pronuncerà, in via definitiva, entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione del ricorso stesso.

In caso di inoltro del ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, farà fede il timbro dell'Ufficio postale ricevente.

Successivamente alla verifica dei ricorsi sarà resa definitiva la graduatoria.

ART. 14

Responsabile del presente Procedimento è il Capo Ufficio Diritto allo Studio, Grazia Paiano.
e-mail: grazia.paiano@ateneo.unile.it.


ART. 14 (NORME DI RINVIO)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti, si fa rinvio al Regolamento di Ateneo emanato con D.R. N° 2744 del 12.dicembre 2007 ed alle norme e leggi vigenti in materia.

ART.15

La Spesa Complessiva di € 273.258.05 graverà sul Programma sul progetto DAS1 Prog. GC 31 – Cat 02 art. 23 art 003 “*borse di incentivazione alla frequenza universitaria*” del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Lecce, 2 DIC. 2008



IL RETTORE
Prof. Ing. Domenico Laforgia

Alla Raccolta
All'albo Ufficiale
Al Ministero di Grazia e Giustizia
Al webmaster di Atene
Al Dicoi
Al Das
Al Daf

Zan
an

11